



## Sentenza n. 134 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosaria San Giorgio  
*decisione del 4 giugno 2024, deposito del 18 luglio 2024*  
*comunicato stampa del 18 luglio 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ord. n. 25 del 2024*

#### **parole chiave:**

POLIZIA DI STATO – NUCLEO OPERATIVO DI SICUREZZA – INDENNITÀ –  
TRATTAMENTO ECONOMICO – DIRIGENZA PUBBLICA

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 4, comma 1, della [legge 30 novembre 2000, n. 356](#)
- art. 45, comma 30, del [decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3 e 36 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

non fondatezza

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 e dell'art. 45, comma 30, del decreto legislativo n. 95 del 2017, che disciplinano il **trattamento economico del personale delle forze di polizia e delle forze armate**.

Le questioni sono state sollevate dal T.A.R. del Lazio, che ha prospettato, anzitutto, una violazione degli artt. 3 e 36 Cost. da parte dell'art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'**indennità di impiego operativo** attribuita al personale non dirigente del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (NOCS) della polizia di Stato si applichi anche ai dirigenti in servizio presso lo stesso reparto. Inoltre, il mancato riconoscimento dell'indennità determinerebbe anche una illegittima disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e il personale dirigenziale del Gruppo di intervento speciale (GIS) dell'Arma dei carabinieri, al quale, invece, un'indennità per l'impiego operativo è riconosciuta. Il rimettente prospetta, altresì, una violazione con il principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, di cui all'art. 36 Cost.

In subordine, il T.A.R. del Lazio ha censurato anche l'art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, che, nel riformare il quadro normativo di riferimento per le forze di polizia,

avrebbe continuato ad escludere il riconoscimento dell'indennità di impiego operativo al personale dirigenziale del NOCS, cristallizzando la disparità di trattamento sopra indicata. In merito alle questioni relative all'art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 – ritenute logicamente prioritarie rispetto a quella, subordinata, relativa all'art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017 – **la Corte ha anzitutto escluso che possa prospettarsi una disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS.** Difatti, il NOCS rappresenta un'unità di intervento speciale della difesa antiterrorismo chiamata a tutelare la sicurezza interna in situazioni ad alto rischio; per questo, il personale deve possedere una elevata preparazione tecnico-professionale ed è selezionato all'esito di specifiche prove mediche e psicoattitudinali, dopo aver svolto un apposito corso di formazione e un addestramento particolarmente intenso. Il GIS dell'Arma dei carabinieri, invece, pur svolgendo compiti affini, compie missioni anche all'estero e, pertanto, è qualificato come reparto incursore, tanto che ai suoi componenti è richiesto il possesso dello speciale brevetto militare di incursore. Ed è questa peculiare specializzazione, unitamente all'effettivo svolgimento del servizio presso un reparto incursore, a giustificare l'erogazione dell'indennità operativa. Ciò porta ad «escludere la disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS, in quanto **le posizioni a raffronto risultano eterogenee sia in ragione della natura, non del tutto coincidente, delle competenze assegnate ai rispettivi reparti, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative**».

La Corte, inoltre, **ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost. anche sotto il diverso profilo della prospettata disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e i dipendenti dello stesso Nucleo privi di qualificazione dirigenziale** che, a differenza dei primi, ricevono la citata indennità. Anche in questo caso, infatti, **le posizioni messe a raffronto non risultano omogenee**, come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, che ha escluso la comparabilità tra le due categorie professionali in ragione della eterogeneità dei rispettivi *status* giuridico ed economico, anche alla luce della regola generale della onnicomprensività della retribuzione, tipica della dirigenza pubblica. Trattandosi, poi, di un ambito ove non è ancora stata attuata la contrattazione collettiva, **spetta alla discrezionalità del legislatore la conformazione e l'individuazione dell'ambito soggettivo del trattamento economico, in particolare di quello accessorio.**

Infine, la Corte esclude anche che vi sia una violazione del principio di proporzionalità della retribuzione, affermando che il trattamento economico del personale dirigente **non può essere valutato in relazione alle singole indennità che lo compongono, ma deve essere considerato nel suo complesso.**

Sulla base di tali premesse, la Corte ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal T.A.R. Lazio in merito all'art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, chiarendo che anche la questione subordinata non possa, per le medesime ragioni, trovare accoglimento.

*Andrea Giubilei*